REGOLAMENTO (CE) N. 1518/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo applicabile nel corso della campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che occorre continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 2022/92 della Commissione [3], recante modalità d'applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per determinati pomodori utilizzati nella fabbricazione di concentrati, succo e fiocchi di pomodoro, in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i criteri per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare tener conto dell'aiuto fissato o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10 di questo stesso articolo per la campagna di commercializzazione precedente, aiuto adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti; che, per quanto concerne i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e il succo di pomodoro, occorre prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con l'esterno;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce l'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro e i loro derivati è ridotto del 5,37 %; che un importo complementare a questo aiuto ridotto sarà versato in funzione dei quantitativi di concentrato prodotti dalla Francia e dal Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/99 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 da versare al produttore è quello stabilito all'allegato I.

Articolo 2

1. Per la campagna 1998/99 l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento è quello stabilito all'allegato II.

2. L'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro, per il succo di pomodoro e per i fiocchi di pomodoro di cui all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilito dalla Commissione qualora sia soddisfatta la condizione prevista al suddetto comma.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 207 del 23. 7. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore o organizzazione di produttori
Pomodori destinati alla produzione di:	
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 %	9,077 (1)
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati:	
— della varietà San Marzano	15,026
— della varietà Roma o di varietà simili	11,559
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	9,077
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 %	11,559 (1)

(1) Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo:
— 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore a 4,8 % ma uguale o superiore a 4 %;
+ 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore a 5,4 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	24,412
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro:	
a) della varietà San Marzano	9,276
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,542
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,561
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,579
5. Pomodori interi pelati congelati:	
a) della varietà San Marzano	9,276
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,542
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	4,579
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	
8. Pomodori non interi pelati congelati	
9. Fiocchi di pomodoro	81,232
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,314
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	7,576
c) pari o superiore al 10 %	9,260
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	5,050
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	3,998